



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 20/10/2020

FATTO

In data 10.4.2014 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento per complessivi 46.800,00 euro, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto della retribuzione in 120 rate di 390,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente il 31.5.2018, dopo il pagamento di 48 rate di rimborso.

Il ricorrente, previa proposizione di reclamo in data 19.2.2020, chiede il rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., per la somma di 2.286,02 euro, oltre interessi legali.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che la sentenza della Corte di Giustizia UE emessa l'11.9.20189 nella controversia C-383/18 (cd. "sentenza Lexitor") non ha efficacia nei rapporti tra i privati, dal momento che le sentenze della Corte di Giustizia UE vincolano solo gli Stati membri e non possono imporre diritti e obblighi ai privati;
- che il contratto in oggetto riporta dettagliatamente tutte le condizioni economiche del finanziamento e distingue molto chiaramente tra oneri *recurring* rimborsabili e oneri *up-*



front non rimborsabili;

- che la commissione per il perfezionamento del finanziamento, indicata nella sezione 2 del modulo Secci alla lettera a), costituisce un onere *up-front*, in quanto riferita alla fase preliminare all'erogazione del finanziamento;
- che la provvigione dell'intermediario del credito, come si evince dalla "legenda esplicativa" contenuta nell'allegato al modulo Secci, riguarda attività espletata dall'intermediario del credito che è sempre di natura *up-front*, in quanto sia nella veste di agente che in quella di intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B., si concretizza in un'attività di proposizione o distribuzione dei prodotti finanziari ed eventuale sottoscrizione dei relativi contratti;
- quanto ai premi assicurativi, che la compagnia assicurativa ha già provveduto al rimborso a favore del ricorrente di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, *ex ante* portate a conoscenza del cliente.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

La giurisprudenza consolidata nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell'11.9.2019 resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell'11.12.2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal*



caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la sentenza citata (cd. sentenza “Lexitor”), è stata chiamata a fornire risposta, con pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E., ad un quesito, formulato dal Tribunale polacco di Lublino, in merito all’interpretazione dell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare a chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito; in tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa – o meno – tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione dal Collegio ABF di Palermo con ordinanza del 16.9.2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della Corte Europea sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (cd. *up-front*), con la decisione citata ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- 1) *“a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies del T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”*;
- 2) *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*;
- 3) *“la ripetibilità dei costi up-front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*;
- 4) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up-front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*;
- 5) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up-front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *“sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari”*, in quanto contraria a norma imperativa, trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli artt. 127 T.U.B. e 1418 c.c.; e che la clausola è da ritenersi sostituita automaticamente, ai sensi dell’art. 1419 co. 2 c.c., con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione della Corte Europea – imponeva la restituzione anche dei costi *up-front*.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, rilevato che si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, ha osservato che la Corte Europea non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile



“consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo”.

Le parti, quindi, possono *“declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up-front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità”.*

Tuttavia, se ciò non accada, spetta all’Arbitro, secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto; non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio di Coordinamento ha affermato che *“non resta che il ricorso alla integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”.*

Il Collegio di Coordinamento, premesso che spetta ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, decidendo il merito del ricorso allo stesso rimesso, ha stabilito *“che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento”,* concludendo che si tratta della soluzione da ritenere *“allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione”,* e che *“essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”,* ed aggiunto, infine, che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up-front* da restituire, condividendo pienamente – e qui richiamando integralmente – le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione, in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Questo Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza Lexitor, nel quale la Corte afferma che l’art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di *“equa riduzione”* quella più precisa di *“riduzione del costo totale del credito”* e aggiungendo che



tale riduzione deve riguardare *“gli interessi e i costi”*, come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi territoriali in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'art. 125 *sexies* del T.U.B.

Venendo al ricorso in esame, la domanda di rimborso avanzata dalla parte ricorrente riguardo alle spese ed agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle lettere a) e c), oltre alle quote di premio assicurativo non goduto di cui alle lettere g) e h).

Il modulo Secci prevede che, in caso di estinzione anticipata, le commissioni di cui alle lettere a) e c) *“rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto)”*, e che la quota dovuta per i premi assicurativi di cui alle lettere g) e h) venga rimborsata *“secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione”*.

Con riguardo alle commissioni alla mandataria di cui alla lettera a), l'orientamento dei Collegi ABF è nel senso di ritenere che tale voce di costo abbia natura *up-front*.

Quanto alle provvigioni all'intermediario del credito di cui alla lettera c), nel modulo Secci risulta l'intervento di un soggetto qualificato come agente in attività finanziaria. L'intermediario resistente ha prodotto copia della *“legenda esplicativa”* contenuta nell'allegato al modulo Secci, che il ricorrente ha sottoscritto di avere ritirato, nella quale è contenuta una descrizione delle attività degli agenti e degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, sino all'eventuale sottoscrizione dei relativi contratti.

L'intermediario resistente ha inoltre prodotto la fattura emessa a favore dell'agente intervenuto nella stipula del contratto di finanziamento (all. 6 alle controdeduzioni).

Le relative provvigioni vanno quindi qualificate, sulla base dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, come *up-front* qualora consti agli atti il suddetto allegato al modulo Secci, da cui risulta che l'attività è terminata con la conclusione del contratto.

Con riguardo al premio assicurativo, nel modulo Secci, parte integrante del contratto, è espressamente indicato che, in caso di estinzione anticipata, il premio non maturato sarà rimborsato secondo la formula attuariale indicata nelle condizioni generali di assicurazione della compagnia che ha rilasciato la polizza.

In tale contesto, occorre pertanto verificare se il cliente è stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo a quello *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Per quanto concerne la *“polizza rischio vita”*, l'intermediario ha prodotto: a) la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione del ricorrente per l'avvenuto ritiro del fascicolo informativo composto dalla nota informativa e dalle condizioni di assicurazione; b) il fascicolo informativo, privo di sottoscrizione del cliente ma della stessa compagnia assicurativa indicata nel modulo di proposta e con data compatibile con quella di stipula del contratto, riportante la clausola di estinzione anticipata.

Per quanto concerne la *“polizza rischio impiego”*, l'intermediario ha prodotto: a) la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione del ricorrente per l'avvenuto ritiro del fascicolo informativo composto dalla nota informativa e dalle condizioni di assicurazione; b) il fascicolo informativo, privo di sottoscrizione del cliente ma della stessa compagnia



assicurativa indicata nel modulo di proposta e con data compatibile con quella di stipula del contratto, riportante la clausola di estinzione anticipata.

Tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi ABF, vengono considerate applicabili le condizioni di polizza, in quanto sono richiamate nel contratto di finanziamento ed indicano il criterio di rimborso anche se non riportano una formula di calcolo.

Per quanto concerne il rimborso della quota non goduta dei premi assicurativi, l'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha comunicato l'avvenuto rimborso, da parte delle compagnie assicurative, della somma di 611,24 euro, allegando copia della comunicazione avvenuta tra l'intermediario e la compagnia.

Il ricorrente, nella formulazione della domanda, ha dato atto di tale rimborso.

In forza di quanto sopra, si riporta di seguito la tabella con l'indicazione degli importi da rimborsare a titolo di commissioni e oneri assicurativi non goduti. La tabella è formata applicando, per le voci di costo ritenute *recurring*, il criterio *pro rata temporis* e, per quelle ritenute *up-front*, il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento), e con indicazione dei criteri attuariali contemplati dalle condizioni generali di assicurazione:

durata finanziamento	120	TAN	5,30%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	48	rate residue	72					
% rest. (pro rata temporis)	60,00%	% rest. (criterio finanziario)	38,66%					
a) commissioni per il perfezionamento del finanziamento				criterio finanziario (ammortamento)	1.170,00	452,26	0,00	452,26
c) provvigioni all'intermediario del credito				criterio finanziario (ammortamento)	2.106,00	814,07	0,00	814,07
g) premio assicurativo vita				criterio attuariale (c.g.a.)	903,18	come da c.g.a.	611,24	0,00
h) premio assicurativo impiego				criterio attuariale (c.g.a.)	649,58	come da c.g.a.		
Totale					compensazione: no			1.266,33

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (2.286,02 euro), il quale ha utilizzato il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci richieste.

Sulla somma come sopra calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo effettivo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.266,33 (milleduecentosessantasei/33), oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI